



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

CNUPP



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (di seguito denominato DAP) in persona del Capo Dipartimento, Dott. Carlo Renoldi

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito denominato DGMC) in persona del Capo Dipartimento, Dott.ssa Gemma Tuccillo

e

La Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (di seguito denominata CNUPP), in persona del Presidente, Professor Franco Prina
(di seguito indicate come le "Parti")

PREMESSO CHE:

- il DAP ha, tra le sue finalità istituzionali, oltre alla diffusione dell'istruzione e della formazione quali "diritti permanenti e irrinunciabili" delle persone private della libertà, anche attraverso la costituzione di Poli Universitari Penitenziari, la promozione di iniziative e attività di ricerca che utilmente possono coinvolgere le Università;
- il DGMC ha il compito di dare attuazione ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria riguardanti persone minorenni e giovani adulti, nonché persone imputate o condannate sottoposte a misure penali di comunità, di assicurare a tali persone opportunità di crescita personale e positivo inserimento sociale sostenendo interessi di studio, anche universitario, nonché sviluppando costanti riflessioni sulle problematiche che i servizi si trovano ad affrontare e sul funzionamento degli stessi;

- la Direzione Generale della Formazione (di seguito denominata DGF) assicura il coordinamento e l'unitarietà dei processi formativi anche per l'ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori;
- la CNUPP, istituita presso la CRUI (*Conferenza dei Rettori delle Università Italiane*) come proprio organismo, ha il compito di dare rappresentanza unitaria agli Atenei che gestiscono i Poli Universitari Penitenziari e, più ampiamente, garantiscono il diritto agli studi universitari a persone private della libertà personale o in esecuzione penale esterna, nonché di essere interlocutrice delle diverse articolazioni dell'Amministrazione della Giustizia anche per lo sviluppo di impegni che attengono alla "seconda" missione dell'Università, ossia quella della ricerca scientifica.

CONSIDERATO CHE:

- in data 5 ottobre 2021 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il DAP e la CNUPP per la collaborazione nella gestione dei percorsi di studio universitario di persone detenute nonché per ogni altra attività che possa contribuire alle finalità istituzionali del Dipartimento, tra cui quelle di ricerca su tematiche che attengono alla organizzazione e alla gestione delle istituzioni penitenziarie e quelle di formazione del personale;
- che lo stesso Protocollo prevede, in specifico, la possibilità di sviluppare progetti di ricerca che coinvolgano le molteplici competenze presenti nelle Università su tematiche di comune interesse, nonché l'agevolazione, da parte dello stesso DAP, delle procedure di autorizzazione inerenti le richieste di effettuazione di ricerche da parte di docenti o gruppi di ricerca di diverse Università, nel rispetto delle linee guida deontologiche relative alla ricerca scientifica e alle esigenze di privacy, organizzative e di sicurezza richieste dal contesto detentivo;
- che in data 29 settembre 2021 la CNUPP e il DAP hanno sottoscritto le "Linee guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione penale e sulle modalità di collaborazione tra le Università, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e gli istituti penitenziari", in cui è previsto che l'Amministrazione penitenziaria offra la propria collaborazione al perseguimento, oltre che di obiettivi didattici, anche di quelli inerenti attività di ricerca e di "terza missione" perseguiti dalle Università, concordando le iniziative utili e/o garantendo il proprio sostegno, in particolare, per la realizzazione di indagini e ricerche scientifiche sul carcere e l'esecuzione della pena;

- che in data 23 marzo 2022 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) e alle sue articolazioni territoriali e la CNUPP, finalizzato a promuovere l'importanza dello studio e a garantire il diritto agli studi universitari ai detenuti giovani adulti, nonché alle persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità;
- che in tale Protocollo è espressamente indicato che è interesse del DGMC e della CNUPP individuare le forme di collaborazione utili a co-costruire e sviluppare progetti di ricerca di comune interesse sulle questioni che attengono alla esecuzione penale per minorenni e giovani adulti (in carico ai Servizi minorili della Giustizia dei Centri per la Giustizia Minorile) o all'esecuzione penale esterna per adulti (in carico agli UIEPE), anche per la rilevanza che i risultati di tali progetti di ricerca possono avere ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale e del miglioramento dell'organizzazione degli stessi servizi;
- che per promuovere la più proficua e funzionale collaborazione tra le Istituzioni citate si ritiene opportuno stipulare un Accordo che, definisca le modalità operative e i relativi impegni con cui gli Atenei, sia in quanto riuniti nella CNUPP, sia singolarmente, e i Dipartimenti, sia in quanto tali, sia nelle loro articolazioni sul territorio, debbono operare per promuovere e garantire occasioni di ricerca scientifica;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro di Collaborazione (di seguito indicato come "Accordo").

Art. 2 (Oggetto dell'Accordo)

2.1. Scopo del presente Accordo è quello di creare le migliori condizioni affinché si possano definire e sviluppare progetti di studio e di ricerca in materia di esecuzione penale, dell'organizzazione e del funzionamento dei relativi servizi, dell'esercizio dei ruoli del personale delle professionalità che vi operano, con attenzione sia alle istituzioni penitenziarie (per adulti e minorenni), sia alle misure alternative alla carcerazione e alle misure penali di comunità, valorizzando e favorendo la collaborazione tra le risorse e le competenze esistenti nei Dipartimenti firmatari e

nelle Università, nell'articolazione e ricchezza delle competenze disciplinari che vi sono coltivate.

2.2. A questo fine l'Accordo potrà favorire e sostenere tutte le più opportune iniziative che hanno come oggetto le seguenti attività di interesse comune:

- a) svolgimento di tesi di laurea, di dottorato e di master;
- b) realizzazione di ricerche di interesse di singoli docenti o ricercatori, dei loro Dipartimenti universitari o dei relativi Atenei;
- c) predisposizione e realizzazione di progetti di ricerca su tematiche rilevanti per DAP e DGMC e delle loro articolazioni territoriali che le Università singole e/o consorziate nella CNUPP o a livello locale potrebbero sviluppare;
- d) eventuale collaborazione al reperimento di risorse economiche necessarie al finanziamento di tali ricerche, sollecitando congiuntamente Enti o Fondazioni diversi;
- e) presentazione congiunta e/o sostegno da parte di DAP e DGMC a progetti per bandi competitivi cui partecipino gruppi di ricerca universitari, a livello nazionale o internazionale.

Art. 3 (Impegni delle Parti)

3.1. Le Università, ai fini della collaborazione e dell'ottenimento di eventuali autorizzazioni dai Dipartimenti firmatari del presente Accordo, si impegnano:

- per ogni ricerca ritenuta dal docente di particolare interesse per i due Dipartimenti a istruire, in fase di attivazione – mediante apposita Scheda di progetto / ricerca (modello allegato) – apposita richiesta comprensiva del progetto di ricerca, del responsabile scientifico di riferimento e dei ricercatori costituenti il gruppo di ricerca, nonché tutti gli elementi e documenti funzionali al rilascio delle eventuali autorizzazioni richieste;
- a trasmettere alla Direzione generale della formazione i risultati e i prodotti delle ricerche, così come specificato all'art. 7.

3.2. Il DAP e il DGMC, per il tramite della DGF, si impegnano ciascuno per il proprio ambito di competenza a:

- segnalare, alla CNUPP e, tramite essa, a singole Università, qualora riguardino specifici ambiti territoriali, tematiche, questioni, problemi che possano costituire oggetto di ricerche puntuali o di programmi o progetti di ricerca di carattere più ampio;
- garantire i contatti e la collaborazione del personale dei servizi di volta in volta interessati;

- garantire celeri tempistiche nella gestione delle pratiche autorizzative;
- garantire l'accesso dei ricercatori alle strutture penitenziarie (per adulti e per minorenni) nelle forme e nelle modalità necessarie al perseguimento degli obiettivi delle ricerche;
- dare diffusione dei risultati delle ricerche ai destinatari di volta in volta ritenuti interessati, valorizzandoli anche nei contesti e nei programmi di formazione iniziale e in corso di impiego del proprio personale.

Art. 4 (Comitato di coordinamento e monitoraggio)

4.1. Al fine di dare corretta attuazione al presente Accordo, le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento e monitoraggio (di seguito indicato come "Comitato"), composto da n. 8 membri, di cui 4 nominati dalla CNUPP e 4 nominati dalla DGF che si riunisce almeno 2 volte all'anno o, per specifiche esigenze, su richiesta di una delle Parti, al fine di:

- a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;
- b) pianificare le attività di collaborazione, monitorarne i risultati e redigere un breve report annuale;
- c) concordare le forme di divulgazione e utilizzo congiunto dei risultati;
- d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali difficoltà attuative tra le Parti;
- e) valutare e condividere eventuali necessità di aggiornamento o modifica del presente Accordo.

4.2. Il Comitato resta in carica per l'intera durata dell'Accordo e ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i membri del Comitato di propria nomina mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con indicazione del nominativo del nuovo membro e di quello che si intende sostituire.

4.3. Le riunioni del Comitato potranno anche essere condotte in modalità telematica o altri mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei secondo quanto stabilito dal Comitato stesso.

Art. 5 (Prodotti della ricerca)

5.1. Le ricerche hanno come risultato la predisposizione di prodotti scientifici che, esemplificativamente, possono consistere in: tesi di laurea, di dottorato e di master, report di ricerca, prodotti audiovisivi, monografie, contributi su volumi e articoli su riviste.

5.2. Le ricerche potranno formare oggetto di materiale didattico che potrà essere impiegato dalla DGF per le attività formative proprie dei due Dipartimenti.

5.3 Le Università si impegnano a fornire all'Amministrazione penitenziaria copie dei prodotti delle ricerche condotte nelle forme che saranno di volta in volta concordate.

5.4. Le Parti si impegnano, autonomamente e/o congiuntamente, a organizzare, all'interno di ambiti propri e/o all'esterno, seminari di studio, convegni o dibattiti pubblici per l'illustrazione e la diffusione dei risultati delle ricerche.

5.5. Nelle pubblicazioni e in eventuali eventi di divulgazione, ciascuna Parte si impegna a dichiarare che i risultati sono stati raggiunti in virtù della collaborazione di cui al presente Accordo.

Art. 6 (Diritti di proprietà intellettuale)

6.1. La titolarità dei diritti sui risultati totali o parziali delle singole attività svolte ai sensi del presente Accordo spetterà alle Parti in base alla normativa vigente in materia.

Art. 7 (Oneri economici)

7.1. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza e quelli relativi al funzionamento del Comitato di coordinamento e monitoraggio.

Art. 8 (Uso dei segni distintivi)

8.1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi di ciascuna.

8.2. L'utilizzo dei segni distintivi delle altre Parti è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Accordo e nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.

Art. 9 (Riservatezza)

9.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo che siano stati specificatamente qualificati come confidenziali al momento della comunicazione (di seguito Informazioni), obbligandosi altresì all'adozione di

ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza di tali informazioni. In particolare, le Parti si impegnano, per sé e per il proprio personale:

- a far uso delle Informazioni ricevute esclusivamente per l'esecuzione delle attività definite in base al presente Accordo;
- a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni ricevute dall'altra Parte salvo esplicita autorizzazione della Parte che le ha comunicate;
- a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni ricevute, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività al presente Accordo; tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti.

9.2. Non sono considerate informazioni confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente ed inoltre le informazioni che:

- diventano pubbliche per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che le ha ricevute nell'ambito del presente accordo;
- vengono sviluppate dal ricevente in modo autonomo.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

10.1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente a che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR).

Art. 11 (Sicurezza e responsabilità)

11.1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, a qualunque titolo, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

11.2. I dipendenti di una delle Parti, che eventualmente si dovessero recare presso la sede delle altre per lo svolgimento delle attività di collaborazione, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

11.3. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

11.4. Il personale di ciascuna Parte è tenuto a uniformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Art.12 (Durata, rinnovo e recesso)

12.1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e avrà una durata pari a tre anni, tacitamente prorogabile, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte.

12.2. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo comunicando alle altre Parti per iscritto, la volontà di recedere con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo PEC.

12.3. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Accordi Attuativi sottoscritti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Per il DAP

Il Capo Dipartimento, Dott. Carlo Renoldi

Per il DGMC

Il Capo Dipartimento, Dott.sa Gemma Tuccillo

Per la CNUPP

Il Presidente, Prof. Franco Prina

Roma,